

Malattie Dipendenti Pubblici 2014: Reperibilità

Le visite fiscali per il controllo della malattia servono ad appurare l'inidoneità momentanea del dipendente pubblico a svolgere la propria prestazione lavorativa; gli accertamenti vengono effettuati, su richiesta dell'Amministrazione, dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

Malattie dipendenti pubblici 2014: la legge n.111

Il Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" dell'ex ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta, mira a regolamentare;

- I casi nei quali l'Amministrazione deve disporre il controllo sulla malattia
- Il regime della reperibilità ai fini del controllo
- Le modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
- L'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina;

Malattie dipendenti pubblici 2014: Tecnologia e velocità

L'introduzione del sistema telematico Inps per quanto riguarda le visite di controllo fiscale per i dipendenti pubblici in malattia, permette all'Amministrazione di avviare in breve tempo le procedure di controllo del lavoratore che dichiara di essere malato. Ciò permette che il controllo della visita fiscale del medico possa avvenire anche nella stessa giornata di inizio della malattia.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Condotta del lavoratore e costi della visita fiscale

Secondo la legge n. 111 le pubbliche amministrazioni, considerando la necessità di prevenire e contrastare l'assenteismo, devono disporre una serie di controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti. Sarà compito del dirigente valutare, da un lato,

la condotta globale del lavoratore assente e, dall'altro, i costi della visita fiscale e, in base a tutto questo, stabilire se ordinarla o meno. Le risorse economiche per la visita fiscale infatti, sono limitate, dato che la norma ha messo a disposizione, a tal fine, 70 milioni di euro per ogni anno del triennio 2011-2014. Di conseguenza, le diverse Amministrazioni dovranno impiegare razionalmente tali risorse.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Le fasce orarie di reperibilità

Il decreto dell'ex ministro Brunetta del 18-12-2009, ha precisato le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, escludendone dall'obbligo i lavoratori colpiti da determinate patologie. Gli orari delle visite fiscali sono stati stabiliti nella seguente fascia oraria: mattina 09.00-13.00 e pomeriggio 15.00-18.00. L'obbligo di reperibilità è valido anche per i giorni non lavorativi e festivi.

Malattie dipendenti pubblici 2014: gli esclusi dall'obbligo di reperibilità

Sono esclusi dall'obbligo di visita fiscale, i dipendenti assenti dal servizio a causa di:

- Infortuni sul lavoro riconosciuti dall'INAIL
- Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, vale a dire un nesso di conc/casualità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa; tale stato morboso deve essere riconosciuto dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; un giudizio medico-legale deve attestare la malattia e una certificazione medica deve dimostrare il nesso causale tra invalidità riconosciuta e stato patologico.
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Sono esclusi, inoltre, i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Allontanamento dal domicilio

Se il dipendente è costretto a lasciare il proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità per effettuare visite mediche o accertamenti specialistici o per qualsiasi altro giustificato motivo, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. Il dirigente responsabile valuterà i "giustificati motivi" che permettono l'allontanamento, considerando le circostanze concrete ed, eventualmente, visionando la documentazione che attesta l'assenza dal domicilio e che dovrà essere fornita dal dipendente. Nel caso in cui lo stesso, nel corso della malattia, dimori in luogo diverso da quello abituale, deve comunicare immediatamente all'amministrazione il nuovo indirizzo al quale sarà reperibile. In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, al dipendente sarà comminata una sanzione economica e, in alcuni casi potranno essere applicate anche sanzioni disciplinari.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Documentazione medica

Se il dipendente usufruisce di uno o più giorni di malattia per sottoporsi a dei controlli medici o terapie o, ancora, a degli esami diagnostici o a visite specialistiche, deve giustificare la propria assenza presentando un certificato rilasciato dal medico o dalla struttura, anche privata, presso cui si è recato. Nel caso in cui il dipendente si assenti per più di dieci giorni e si ammali due volte nel corso dell'anno solare, la giustificazione dell'assenza deve essere effettuata unicamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Ammalarsi durante le ferie

La Legge sottolinea che l'obbligo di inviare il medico fiscale sussiste se il dipendente è assente per malattia nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni non lavorativi. Una disposizione non casuale dato che accade con una certa

frequenza che alcuni dipendenti tentino di aumentare i “giorni di festa” facendo ricorso all’espedito della malattia.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Visite fiscali all’estero

Con la sentenza del 9-10-1998 la Corte di Cassazione ha stabilito che se il dipendente si ammala mentre risiede all’estero ha il dovere di assicurarsi che l’Amministrazione conosca il suo stato patologico e l’indirizzo al quale inviare, eventualmente, la visita fiscale.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Visita fiscale in albergo

Se durante il periodo di malattia il dipendente risiede in albergo, secondo la sentenza del 9-10-1998 della Corte di Cassazione, deve essere comunicato al datore di lavoro l’indirizzo di riferimento per consentire la possibile visita di controllo.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Se il campanello non funziona

Se il dipendente in stato di malattia non apre alla visita medica di controllo perché non sente il campanello in quanto si è rotto, non potendo, di fatto, eseguire la visita medica, sarà considerato assente durante la fascia oraria di reperibilità con tutte le conseguenze del caso. Sarebbe opportuno, dunque, che il lavoratore malato controlli sempre la funzionalità del campanello del proprio domicilio onde evitare spiacevoli conseguenze.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Inosservanza delle disposizioni

Se durante il periodo di assenza per malattia il dipendente non rispetta le disposizioni previste può subire un procedimento disciplinare che può portare alla sua sospensione o licenziamento. L’applicazione della sanzione disciplinare del

licenziamento viene applicata anche se il lavoratore presenta una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato patologico.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Multa e reclusione

Se il lavoratore presenta una certificazione medica falsa o attesta falsamente uno stato patologico, l'illecito ricade nel penale e il dipendente può essere punito con una reclusione che va da uno a cinque anni e può arrivare a pagare una multa da 400,00 a 1.600,00 euro; inoltre deve obbligatoriamente risarcire il danno patrimoniale subito dall'Amministrazione risarcendo il danno all'immagine subito dalla stessa e corrispondendo il compenso ricevuto durante il periodo di falsa malattia.

Malattie dipendenti pubblici 2014: Individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina

In base d.lgs. n. 165 del 2001 erano esclusi dall'ambito di applicazione del regime di reperibilità fiscale "i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale delle carriere diplomatica e prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dei professori e ricercatori universitari, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del d.lgs.C.p.S. n. 691 del 1947, alla l. n. 281 del 1985 e alla l. n. 287 del 1990". Con la Legge del 2011 la normativa è stata modificata applicando il regime di reperibilità fiscale anche nei confronti delle categorie lavorative appena menzionate mantenendo, però, garanzie di autonomia alla magistratura.

